



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per la Motorizzazione DIV. 3

R.U. USCITA

Prot. N. 33604

18 DIC. 2018

Ai Direttori delle DGT - LORO SEDI

Al C.S.R.P.A.D. di Roma - SEDE

Ai C.P.A. - LORO SEDI

All'ANIMA
Via Scarsellini, 13 - 20161 MILANO

All'ASCOMAC
Via Isonzo, 34 - 00198 ROMA

Alla CONFAI
Via dei Redentoristi, 9 - 00186 ROMA

Alla CUNA
C.so G. Ferraris, 61 - 10128 TORINO

Alla FEDERUNACOMA
Via Venafrò, 5 - 00159 ROMA

All'UNIMA
Via Nomentana, 303 - 00162 ROMA

All'UNACEA
Via Brenta, 13 - 00198 ROMA

**OGGETTO: Problematiche connesse al recesso del Regno Unito dalla Unione europea.
Dispositivi meccanici di accoppiamento delle macchine agricole**

Come è noto è in fase di trattativa l'accordo per i futuri rapporti fra il Regno Unito (in breve UK) e l'Unione europea (in breve UE), a seguito del recesso del Regno Unito dalla Unione europea (cosiddetta BREXIT).

Uno degli aspetti che riguardano il settore dei veicoli e dei dispositivi concerne la circostanza che a far data dal 29 marzo 2019 (in caso di mancato accordo) non è più possibile il riconoscimento delle omologazioni rilasciate dalla UK recanti cioè il marchio "e11*...."

In attesa dell'esito dell'accordo e al fine di prevenire eventuali ostacoli alla utilizzazione di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche precedentemente omologati in UK in conformità alla legislazione europea, la UE ha approvato in data 12 dicembre 2018

un Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio avente per oggetto “integrazione della legislazione dell’Unione in materia di omologazione in relazione al recesso del Regno Unito dall’Unione”. La pubblicazione del Regolamento è prevista nel mese di gennaio 2019.

Con tale Regolamento si consente che i costruttori, in deroga al principio in base al quale non è consentito richiedere una nuova omologazione per tipi (di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche) già omologati nell’Unione, possano conseguire una nuova omologazione da parte di un’Autorità di omologazione degli Stati membri diversi dalla UK, a fronte della presentazione della documentazione di omologazione rilasciata dalla UK.

I costruttori dei dispositivi di traino delle macchine agricole hanno rappresentato la necessità di poter accedere immediatamente (in anticipo quindi alla data di pubblicazione) alle procedure previste dal Regolamento, procedure che avranno validità legale dal momento in cui il Regolamento sarà pubblicato.

In particolare l’urgenza rappresentata scaturisce dalla circostanza che nei documenti di omologazione e circolazione delle macchine agricole vengono riportati tutti i dispositivi meccanici di accoppiamento, ragion per cui i costruttori delle macchine agricole devono richiedere a loro volta l’aggiornamento dei fascicoli di omologazione con i nuovi estremi di omologazione dei dispositivi di accoppiamento previsti. Si appalesa pertanto la necessità che i costruttori di dispositivi possano conseguire con immediatezza l’omologazione del dispositivo.

In considerazione di quanto sopra si consente che i titolari di omologazione di dispositivi meccanici di accoppiamento per macchine agricole possano presentare, anche in anticipo rispetto alla pubblicazione del Regolamento in questione, domanda di omologazione del dispositivo meccanico di accoppiamento per macchine agricole ai Centri Prova Autoveicoli per conseguire fin da subito il numero di omologazione “e3* ..” in modo da poter sia predisporre i previsti marchi di omologazione sia fornire ai costruttori di macchine agricole gli estremi di omologazione.

Ovviamente il materiale rilascio del certificato di omologazione, unico documento che attesta l’avvenuta omologazione del dispositivo, verrà rilasciato solo ad avvenuta pubblicazione del Regolamento in argomento.

La domanda di omologazione, con le attestazioni dei previsti versamenti in base alla tariffa 6, conterrà sia i dati del dispositivo già omologato in UK sia la norma della UE (direttiva o Regolamento) in base alla quale è stata rilasciata l’omologazione.

Il costruttore e/o mandatario che presenta la domanda, sottoscriverà una specifica dichiarazione, anche contestuale alla domanda stessa, ove “solleva l’Amministrazione da

qualunque responsabilità derivante dal mancato conseguimento del provvedimento di omologazione definitivo dovuto alla ritardata pubblicazione del Regolamento (UE) e/o da eventuali modifiche del Regolamento medesimo”.


Si precisa che i dispositivi meccanici di accoppiamento per macchine agricole per i quali è possibile attivare la procedura sono solo quelli che, oltre a recare il marchio di omologazione “e11*..” in quanto omologati in UK, rispondono alle norme (direttiva 2009/144/CE o RUE/2015/208 e s.m.i.) che ne consentono tuttora l’immissione sul mercato.

Alla domanda sarà allegata la copia conforme (dichiarata tale dal titolare dell’omologazione o comunque da chi ne ha i poteri di rappresentanza) del provvedimento di omologazione. E’ facoltà del Centro Prova Autoveicoli, qualora lo ritenga opportuno, richiedere la copia conforme della scheda informativa e del test di prova in base ai quali è stata rilasciata l’omologazione in UK.

Ricevuta la domanda il Centro Prova Autoveicoli assegna, con ogni consentita urgenza, il numero di omologazione in modo che il costruttore del dispositivo possa procedere con i necessari successivi adempimenti nei confronti del costruttore di macchine agricole.

Il provvedimento di omologazione definitivo sarà rilasciato, successivamente all’entrata in vigore del Regolamento in argomento, con le specifiche annotazioni e modalità previste dal Regolamento medesimo.

Si fa riserva di eventuali disposizioni integrative.



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Sergio DONDOLINI